

TI_GERICHTE 14.2012.64 vom 6. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.64

FR: TI_GERICHTE 14.2012.64 du 6 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.64 del 6 luglio 2012

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l'applicazione errata del diritto b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Nella fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le sentenze sulle quali la precedente ha fondato la propria istanza, costituiscono senz'altro titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui hanno definito gli oneri processuali e il loro riparto tra le parti in causa (doc. C, dispositivo n. 2 e doc. D dispositivo n. 2). Del resto, nessuno lo contesta. Litigiosa è in questo contesto unicamente la questione a sapere se la parte istante abbia correttamente quantificato la propria pretesa, ossia se l'importo a titolo di rifusione di spese e ripetibili di fr. 2'164.- da essa preteso con riferimento alle citate sentenze – importo fatto peraltro proprio dal Giudice di pace - rispecchia effettivamente quanto stabilito al riguardo nei vari gradi di giudizio, segnatamente nel dispositivo n. 2 della sentenza di iscrizione di ipoteca legale del 29 aprile 2009 (doc. C) e nell'ordinanza del 1'8 ottobre 2007.

E. 3

Ora, nella misura in cui l'insorgente postula, in via principale, l'annullamento dell'impugnato giudizio e il rinvio della causa al primo giudice, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Per quali motivi tale decisione andrebbe cassata e quali incombenze dovrebbe per finire adempiere il primo giudice con la trasmissione degli atti, la reclamante non spiega, limitandosi essa a sollevare generiche obiezioni per il modo con il quale questi ha ignorato l'anticipo di fr. 5'000.- da lei effettuato, unitamente al marito, a copertura delle spese peritali nella causa di iscrizione dell'ipoteca legale promossa dalla controparte e per il modo con il quale ha trattato, dal profilo procedurale, l'azione riconvenzionale in risposta all'istanza di rigetto dell'opposizione, senza per finire nulla concludere in questo specifico contesto. La questione, comunque sia, non si rivela decisiva, il reclamo meritando tutela per quanto riguarda le richieste di giudizio subordinate (che di fatto assumono rilevanza di *petitum principale*).

E. 4

Contrariamente a quanto preteso dalla precedente nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2012, la convenuta è senz'altro legittimata a computare nel conteggio relativo alla situazione di dare/avere per quanto riguarda l'ammontare e il riparto degli oneri processuali di cui al dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009, l'importo di fr. 3'000.- corrispondente ai 3/5 della somma di fr. 5'000.- che essa aveva anticipato, unitamente al marito, per le spese di perizia. Infatti, non si intravede per quali ragioni, a meno di violare il principio della buona fede processuale, il diritto alla rifusione – in base al relativo grado di soccombenza - dell'anticipo per le spese di tale perizia possa essere riconosciuto alla sola parte istante in relazione alla quota parte di fr. 5'000.- da essa anticipato a tale titolo e non anche alla qui convenuta, venutasi a trovare nella medesima situazione, ossia tenuta pure lei ad anticipare la sua quota parte di pari importo (fr. 5'000.-) per ordine del Pretore (v. ordinanza del 5 novembre 2007, emanata a seguito dello scritto del perito del 2 novembre 2007). Certo, il dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009 (doc. C) non brilla per precisione, nella misura in cui parrebbe includere nelle spese da ripartire a carico delle parti in ragione del loro reciproco grado di soccombenza soltanto quelle “da anticipare dalla parte attrice”, il che potrebbe spingere a ritenere che le spese anticipate invece dai convenuti, segnatamente la quota parte di fr. 5'000.- per le spese di perizia, non siano toccate da tale decisione. Un'interpretazione del genere, perorata dalla parte istante, lascia però il tempo che trova, essendo chiaro che tutte le spese giudiziarie/procedurali sopportate dalle parti nella relativa causa sfociata nella citata sentenza risultano comprese nel relativo dispositivo n. 2. Del resto, l'argomento della precedente lascia allibiti, ove si consideri che essa, attaccandosi al passaggio – ricorrente in ogni decisione che statuisce sugli oneri processuali - “da anticipare dalla parte attrice”, si propone di inserire nel relativo conteggio di riferimento ai fini della definizione della situazione di dare/avere soltanto quanto da essa anticipato per la perizia, rifiutandosi di considerare quanto a sua volta pagato dalla controparte per lo stesso titolo. Ne discende in definitiva che l'importo di fr. 3'000.- (3/5 di fr. 5'000.-) azzerà il credito di fr. 2'154.- per il quale è stato accordato il rigetto definitivo dell'opposizione. Il che comporta la reiezione dell'istanza, senza che sia necessario determinarsi anche sull'opponibilità dell'importo di fr.150.- attribuito a al convenuti a titolo di ripetibili con ordinanza dell'8 ottobre 2007.

E. 5

Da quanto precede ne discende - in quanto ammissibile - il parziale accoglimento del reclamo, segnatamente per quanto concerne le richieste di giudizio subordinate. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede come pure le ripetibili seguono la soccombenza, pressoché integrale, della precedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC). per questi motivi, pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile. il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.- anticipata dalla parte attrice, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 80.- a titolo di ripetibili”. II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200, anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione a: - - Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ceresio Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il

presidente

Il segretario Rimedi giuridici:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2.164.-, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.